

Regolamento per la valutazione delle attività didattiche, di ricerca e gestionali dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato

(emanato con d.r. n. 85 del 5 marzo 2019, modificato con d.r. n. 411 del 12 ottobre 2021)

ART. 1

OGGETTO

1. Il presente regolamento, attuativo delle disposizioni contenute nell'articolo 6 commi 7, 8 e 14 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, disciplina:

- a) le modalità di autocertificazione e la verifica dello svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti e di ricerca da parte dei professori e ricercatori a tempo indeterminato;
- b) il procedimento e i criteri di valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato dell'Università ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali nel regime biennale introdotto dall'art. 1, comma 629, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205.

TITOLO I

AUTOCERTIFICAZIONE E VERIFICA DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA E DI SERVIZIO AGLI STUDENTI E DI RICERCA AI SENSI DELL'ARTICOLO 6 COMMI 7 E 8 DELLA LEGGE N. 240/2010

ART. 2

VERIFICA DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA E DI SERVIZIO AGLI STUDENTI E DI RICERCA

- 1. Al termine delle attività di ogni anno accademico, ciascun docente deve provvedere alla consegna presso il dipartimento di appartenenza del registro delle attività didattiche. Ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, il contenuto del registro assume valore di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e ciascun docente assume la personale responsabilità di quanto dichiarato ai sensi della normativa in materia di autocertificazione e di dichiarazioni mendaci (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000).
- 2. Il Direttore del Dipartimento cui afferisce il docente, verificata la compilazione del registro, accerta la conformità fra le attività attribuite in sede di programmazione didattica con quelle effettivamente svolte dal docente.
- 3. Entro il mese successivo alla consegna del registro il Direttore del Dipartimento invia al Rettore l'attestazione contenente l'esito della valutazione dell'attività didattica e di servizio agli studenti di ciascun docente, nonché i risultati della ricerca in applicazione dei requisiti stabiliti dall'ANVUR con delibera n. 132 del 13 settembre 2016.
- 4. Entro il medesimo termine il Direttore di Dipartimento è altresì tenuto a comunicare formalmente al Rettore i casi di mancato assolvimento dei compiti didattici.

TITOLO II

VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE, DI RICERCA E GESTIONALI AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEGLI SCATTI STIPENDIALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 6 COMMA 14 DELLA LEGGE N. 240/2010

ART. 3

AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE E REQUISITI

- 1. Ogni anno il Rettore adotta l'atto di avvio del procedimento di valutazione individuale finalizzato all'attribuzione degli scatti stipendiali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b); l'avviso di avvio del procedimento è pubblicato all'Albo on line dell'Ateneo e nel sito web istituzionale, oltre che comunicato a mezzo posta elettronica istituzionale a ciascun soggetto interessato.
- 2. Possono partecipare al procedimento di valutazione:

- i professori e i ricercatori a tempo indeterminato che abbiano maturato, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, almeno un biennio di effettivo servizio nella classe in godimento;

- i professori e i ricercatori a tempo indeterminato che abbiano partecipato alla precedente procedura di valutazione non conseguendo l'accesso allo scatto stipendiale.

3. I professori e i ricercatori in possesso dei requisiti richiesti che intendano partecipare al procedimento di valutazione presentano domanda di attribuzione dello scatto stipendiale entro il termine di decadenza di 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1 sull'Albo on line di Ateneo, secondo le modalità ivi indicate. Alla domanda devono essere allegate la dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5 e la relazione, prescritta dall'art. 6, comma 14 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel periodo di riferimento. Le istanze di attribuzione dello scatto stipendiale presentate al di fuori della procedura attivata dall'Ateneo ai sensi del comma 1 sono da considerare irricevibili.

ART. 4

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

1. La valutazione è effettuata, sulla base dell'istruttoria condotta dagli uffici competenti, da una Commissione formata da tre componenti, nominata dal Senato Accademico, il quale provvede alla designazione di tre componenti effettivi, di cui un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore a tempo indeterminato, e di tre componenti supplenti, di cui un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore a tempo indeterminato, mediante attingimento tra i professori e i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Università degli Studi di Macerata.

2. La Commissione elegge al proprio interno il Presidente.

3. La Commissione conclude i lavori di valutazione entro il termine di 30 giorni dalla trasmissione degli atti da parte dell'Ufficio competente. Il termine può essere prorogato, una sola volta per un periodo non superiore a 30 giorni, per eccezionali ragioni, legate all'istruttoria, espresse nel processo verbale dei lavori della Commissione.

4. Gli atti della Commissione sono approvati con decreto del Rettore.

ART. 5

CRITERI DI VALUTAZIONE

1. Ai fini del conseguimento della positiva valutazione per l'attribuzione dello scatto stipendiale è richiesto il possesso congiunto dei seguenti requisiti, verificabili dagli Uffici competenti:

a) regolare assolvimento, nel biennio accademico di riferimento indicato dal bando, degli obblighi didattici in relazione al rispettivo stato giuridico, come di seguito indicato:

- per i professori a tempo pieno 120 ore di didattica frontale per ciascun anno accademico;

- per i professori a tempo definito 80 ore di didattica frontale per ciascun anno accademico.

Gli obblighi legati alla erogazione della didattica frontale minima non assolti nel corso di un anno accademico possono essere compensati, ai fini della maturazione del requisito, con l'eventuale eccedenza (didattica non retribuita) erogata nell'ulteriore anno accademico considerato. In assenza del recupero per compensazione il requisito di cui alla presente lettera è da considerare non posseduto.

I doveri didattici si considerano regolarmente assolti ove sia stato esercitato il diritto alla limitazione dell'attività didattica sulla base delle vigenti previsioni normative, nonché in ipotesi di collocamento in congedo per motivi di studio o di maternità, congedo o aspettativa per malattia, distacco o comando presso altri enti;

b) avvenuta regolare presentazione dei Registri delle attività didattiche presso il Dipartimento di afferenza;

c) pubblicazione, nel biennio solare di riferimento indicato nel bando:

- per i professori: di almeno n. 3 prodotti della ricerca;

- per i ricercatori: di almeno n. 4 prodotti della ricerca. I prodotti richiesti sono ridotti a n. 3 nel caso in cui la ricercatrice/il ricercatore abbia erogato almeno 60 ore di didattica frontale non retribuita per ciascun anno accademico, anche con applicazione del regime della compensazione.

I prodotti, per essere considerati valutabili, devono risultare dalla banca dati di Ateneo e devono essere indicati espressamente come ammissibili nel bando VQR disponibile nell'anno in cui i prodotti sono stati pubblicati. Non verranno considerati eventuali interventi introdotti dai GEV.

Ai fini del computo, la pubblicazione di una monografia è considerata equivalente alla pubblicazione di n. 2 prodotti della ricerca;

d) partecipazione effettiva, nel biennio solare antecedente all'anno di pubblicazione del bando, ad almeno la metà delle sedute del Consiglio del dipartimento e del Consiglio del corso di studio di afferenza, calcolata previa sottrazione, dal totale delle sedute stesse, delle assenze giustificate riconducibili esclusivamente al collocamento in congedo per motivi di studio, al collocamento in congedo per maternità, al collocamento in congedo o aspettativa per malattia, al distacco o comando presso altri enti, nonché ad incarichi per motivi istituzionali formalmente conferiti dal Rettore o dal Direttore del dipartimento di afferenza; sono esonerati dal rispetto del presente requisito il Rettore, in relazione alle sedute del Consiglio del dipartimento e alle sedute del Consiglio del corso di studio di appartenenza, e i Direttori dei dipartimenti in relazione alle sedute del Consiglio del corso di studio cui rispettivamente afferiscono;

e) assenza di sanzioni disciplinari superiori alla censura irrogate nel corso dei due anni precedenti rispetto alla data di presentazione della domanda.

ART. 6

COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELLA VALUTAZIONE

1. Entro venti giorni dall'approvazione degli atti della Commissione l'Ufficio competente comunica a ciascun soggetto interessato, a mezzo posta elettronica istituzionale, l'esito della valutazione.

2. Eventuali reclami possono essere presentati al Rettore entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente. Il Rettore si esprime sui reclami nel successivo termine di trenta giorni.

3. Ogni anno, entro sessanta giorni dalla conclusione della procedura di valutazione delle domande di attribuzione dello scatto stipendiale, l'Università pubblica nel sito web istituzionale l'elenco dei professori e dei ricercatori la cui richiesta si è definita con esito positivo.

ART. 7

ATTRIBUZIONE DEGLI SCATTI STIPENDIALI

1. Gli scatti stipendiali di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382 sono attribuiti ai professori e ai ricercatori a tempo indeterminato solo a seguito della partecipazione con esito positivo al procedimento di valutazione individuale oggetto del presente regolamento, ai sensi dei precedenti articoli 5 e 6.

2. La decorrenza giuridica del nuovo inquadramento è collocata dalla data di maturazione del diritto. Gli effetti economici del nuovo inquadramento sono collocati a partire dal primo giorno del mese di maturazione del diritto. In caso di valutazione negativa o di mancata presentazione della domanda gli effetti giuridici ed economici sono differiti di un anno per ciascuna tornata in cui il professore o il ricercatore non abbia conseguito l'accesso allo scatto stipendiale.

3. Gli scatti stipendiali non attribuiti convergono nel fondo di Ateneo per la premialità previsto dall'articolo 9 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

ART. 8

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Il requisito previsto dall'art. 5, comma 1, lettera a) verrà applicato con riferimento agli anni accademici 2021/2022 e successivi, dunque a decorrere dalla procedura di valutazione attivata nell'anno 2025. Relativamente agli anni accademici precedenti al 2021/2022 il requisito del regolare assolvimento degli obblighi didattici verrà considerato posseduto ove siano state regolarmente erogate le attività didattiche attribuite dalle competenti strutture didattiche in relazione al proprio stato giuridico.
2. Il requisito previsto dall'art. 5, comma 1, lettera c) verrà applicato a partire dalla procedura di valutazione avviata nell'anno 2024.
Per le procedure di valutazione attivate negli anni 2021, 2022 e 2023, per i professori, e per i ricercatori che svolgono attività didattica (non retribuita), il requisito previsto dall'articolo 5 comma 1 lettera c) si intende soddisfatto con l'avvenuta pubblicazione di almeno n. 2 prodotti della ricerca o in alternativa una monografia. Per i ricercatori che non svolgono attività didattica il numero dei prodotti richiesti è aumentato a 3, ridotto a 2 se in possesso di una monografia.
3. Il requisito previsto dall'articolo 5 comma 1 lettera d) è da considerare in vigore a decorrere dal 1 luglio 2019.
4. Il presente regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel sito web istituzionale dell'Università.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le vigenti normative nazionali in materia di ordinamento universitario e stato giuridico del personale docente e ricercatore.